

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA

JOINT RESEARCH UNIT (JRU) - EMBRC ITALY (EMBRC-IT)

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NELL'AMBITO DELLA
INFRASTRUTTURA EUROPEA**

EUROPEAN MARINE BIOLOGICAL RESOURCE CENTRE (EMBRC-ERIC)

Con il presente atto fra le sotto elencate Parti:

- Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli (SZN) – in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Roberto Danovaro.
- Cluster Tecnologico Nazionale “Blue Italian Growth” (CTN-BIG) – in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Dott. Roberto Cimino.
- Consorzio Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) – in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Antonio Mazzola.
- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) – in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Nicola Casagli.
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPV) – in persona del suo Direttore Generale f.f. e legale rappresentante, Dott. Angelo Ferrari.
- Università degli Studi di Cagliari – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Francesco Mola.
- Università degli Studi di Ferrara – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Giorgio Zauli.
- Università degli Studi di Messina – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Salvatore Cuzzocrea.
- Università degli Studi di Milano-Bicocca – in persona della sua Rettore e legale rappresentante, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni.
- Università degli Studi di Napoli Federico II – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Matteo Lorito.
- Università degli Studi di Torino – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Stefano Geuna.
- Università degli Studi della Toscana – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Stefano Ubertini.
- Università Politecnica delle Marche – in persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Gian Luca Gregori.
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) – in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Stefano Laporta.
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – in persona del suo Vice Presidente e legale rappresentante, Prof. Lucio d’Alessandro.
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Federico Testa.

PREMESSO CHE

- L'European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) è una infrastruttura di ricerca distribuita, con sede amministrativa presso la Sorbonne Université (SU) – Paris, France, a cui aderiscono nove paesi (Belgio, Francia, Grecia, Israele, Italia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna) ed è riconosciuta quale *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) secondo la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/272 della commissione del 20 febbraio 2018 notificata con il numero C(2018) 826.
- Gli ERIC sono riconosciuti come organismi internazionali, per cui beni e servizi possono essere acquistati senza IVA e dazi doganali. Nel 2018 EMBRC–ERIC è stata riconosciuta come IR di riferimento (ESFRI Landmark) per le altre infrastrutture.
- L'EMBRC-ERIC offre un punto d'accesso unico a livello europeo nell'ambito delle infrastrutture di ricerca in biologia marina, e offre un ampio portafoglio di servizi, piattaforme di ricerca, accesso a ecosistemi marini e risorse biologiche.
- I servizi offerti e le attività intraprese da EMBRC-ERIC includono, a titolo di esempio:
 - l'accesso a un portafoglio di piattaforme di ricerca, risorse biologiche, dati e servizi analitici;
 - attività congiunte di ricerca e sviluppo attuate tramite un programma di sviluppo a lungo termine e coordinato tra i nodi nazionali;
 - l'accesso a risorse biologiche e genetiche, nonché un'opera di consulenza e orientamento per l'uso delle bio-risorse marine;
 - flussi integrati di servizi di elevata qualità per l'accesso a risorse biologiche, analitiche e di dati, grazie all'impiego di tecnologie e prassi comuni;
 - il rafforzamento del collegamento tra scienza e industria, tramite un servizio coordinato di trasferimento di conoscenze e tecnologie;
 - corsi e strutture di formazione per i ricercatori e il personale tecnico;
 - la collaborazione con le infrastrutture di ricerca attive in campi correlati e/o complementari;
 - il dialogo con i soggetti interessati delle regioni marittime europee, a sostegno delle loro politiche ambientali e sostenibili e della crescita blu.
- SZN rappresenta EMBRC–ERIC in Italia e coordina il Nodo Italiano di EMBRC (EMBRC–IT) che persegue a livello nazionale gli obiettivi di EMBRC–ERIC come da nota MIUR.AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE(U).0008481.08-05-2017.
- Il 26 gennaio 2015, è stato firmato un *Memorandum of Understanding* (MoU) per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) denominata EMBRC–IT.
- Nel giugno 2016, le Parti aderenti al MoU hanno firmato l'accordo per la creazione della JRU per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel campo della EMBRC–IT, accordo che ha scadenza 31 dicembre 2020.
- Ravvisata l'utilità di dare vita a una nuova JRU in grado di allargare la propria partecipazione a Istituti e Enti pubblici e privati in grado di contribuire al potenziamento infrastrutturale del Noto Italiano.
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ufficialmente riconosciuto l'utilità della JRU con Nota prot. n. 1755 del 29.1.2016
- Le Parti sottoscrittrici il presente accordo hanno sviluppato rilevanti attività di ricerca e potenziamento infrastrutturale e sono in grado di fornire attività di servizio interdisciplinare sulla biologia marina a livello internazionale e/o coordinamento di iniziative di raccordo tra mondo della ricerca e imprese.

- Le Parti sottoscriventi il presente accordo riconoscono l'alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca in biologia marina ed il suo ruolo nell'agenda politica internazionale e nello sviluppo sostenibile del Paese.
- Le Parti hanno competenze per molti aspetti complementari, coerenti con le finalità della EMBRC-ERIC e manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in questa area tematica tramite lo sviluppo del Nodo Italiano (EMBRC-IT) di EMBRC-ERIC.
- EMBRC-IT ha come obiettivo la condivisione e il potenziamento delle risorse infrastrutturali, umane e di strumenti di policy utili ad aumentare il peso della comunità scientifica nazionale in ambito internazionale.
- Le Parti concordano sull'importanza di sviluppare ulteriormente un Nodo Italiano di EMBRC ampio, attivo e coordinato, che sia in grado di contribuire al meglio all'infrastruttura Europea e di mettere in rete le risorse e le competenze Italiane.
- La JRU è definita dall'*EU Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020 (2014–2020)* come laboratori/infrastrutture di ricerca create da due o più persone giuridiche.
- Lo schema di convenzione per i finanziamenti del Programma Quadro europeo per la Ricerca e Innovazione Horizon2020 (2014-2020) prevede la forma della JRU quale partnership fra diverse entità legali basata su un accordo che non prevede la costituzione di un autonomo soggetto di diritto.
- Una JRU non può aderire a contratti con la Commissione Europea ma, in virtù dell'art.14 Grant Agreement di Horizon 2020, un membro della JRU può agire da contraente e associare a sé come terze parti gli altri membri della JRU nonché trasferire loro i contributi europei sulla base dell'accordo di JRU in atto.
- Le Parti concordano sulla priorità di preservare la capacità della JRU a partecipare a contratti finanziati con fondi europei, ad esempio con fondi del prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e Innovazione Horizon Europe. Le Parti concordano fin da adesso che modifiche al presente accordo saranno definite nel caso che le regole di partecipazione dei prossimi programmi europei lo richiedano per preservare la capacità di cui sopra. Questo potrebbe essere necessario ad esempio per soddisfare i criteri per cui la JRU possa essere definita come "*Affiliated Entity*".

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1– Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del presente atto.

Art. 2 – Definizioni

2.1 – Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- Assemblea generale di EMBRC-ERIC (GA): l'organo governativo dell'EMBRC-ERIC. È composta da due rappresentanti per ogni paese membro dell'ERIC nominati dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR).
- Nodo: la struttura di ricerca di EMBRC-ERIC organizzata a livello nazionale, gestito da un'entità legalmente riconosciuta in cui vengono svolte attività connesse all'EMBRC-ERIC.
- Comitato dei Nodi: l'organo esecutivo dell'EMBRC-ERIC. È composta dai Coordinatori/Direttori dei Nodi nazionali di ogni paese membro.
- Siti: le singole istituzioni partecipanti alla JRU e le loro sedi all'interno di un Nodo.

- Utenti: un/a ricercatore/trice, un team di ricerca, un'istituzione scientifica o università o impresa o industria interessati o impegnati nella ricerca e lo sviluppo tecnologico attraverso l'utilizzo dei servizi offerti dai Siti all'EMBRC-ERIC;
- Accesso: l'ammissione all'interazione e all'utilizzo di servizi offerti dai Siti agli Utenti tramite EMBRC-ERIC.
- User Access Contract (UAC): l'accordo legale tra l'utente e il fornitore dell'Accesso (Parte) in cui sono specificati i termini e le condizioni per l'Accesso.
- Access Document: il documento che specifica i principi e le procedure di Accesso comuni ai siti dell'EMBRC-ERIC;
- Service Level Agreement: l'accordo tra l'EMBRC-ERIC e le singole Parti (istituzioni) della JRU che forniscono Accesso agli Utenti di EMBRC-ERIC.
- Rules of Operation: l'insieme delle regole votate dall'Assemblea Generale EMBRC-ERIC al fine di attuare le disposizioni dello statuto al livello dei singoli Nodi.

Art. 3 – Oggetto

3.1 – Le Parti si impegnano a collaborare per gli scopi del presente accordo attraverso la costituzione e il mantenimento della JRU denominata anche EMBRC-IT.

3.2 – EMBRC-IT ha lo scopo sviluppare la componente nazionale dell'infrastruttura EMBRC-ERIC, favorendo un'ampia partecipazione della comunità scientifica nazionale e massimizzando i risultati degli investimenti per la ricerca nel nostro Paese.

3.3 – EMBRC-IT si impegna a contribuire alle attività dell'EMBRC-ERIC coordinando e gestendo l'Accesso in forma sostenibile e responsabile alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini nel rispetto delle vigenti norme sull'utilizzo di tali risorse, utilizzando e/o offrendo i servizi di ricerca e le risorse umane connesse, e le attività di formazione interdisciplinare erogati dal Nodo italiano.

3.4 – EMBRC-IT realizzerà il coordinamento delle attività ed il supporto all'organizzazione del contributo italiano al funzionamento del EMBRC-ERIC.

Art. 4 – Attività e obblighi delle Parti

4.1 – Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di successivi specifici e periodici piani di attività della JRU, concordati tra le Parti, nei quali saranno definite le attività svolte globalmente dalla JRU, gli eventuali contributi a carico di ciascuna delle Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dalle stesse.

4.2 – Le modalità di partecipazione di ciascuna Parte all'utilizzo delle infrastrutture della JRU saranno stabilite all'interno di un apposito regolamento, che sarà adottato entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.

4.3 – Il presente accordo ha i seguenti obiettivi strategici:

- a) Perseguire una più efficace valorizzazione delle risorse e delle competenze di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione e organizzazione;
- b) Coordinare le attività nazionali nell'ambito dell'EMBRC-ERIC e fornire supporto al MUR e ad altri Ministeri nell'organizzazione della adesione italiana a EMBRC-ERIC e nella definizione di roadmap e agende strategiche della ricerca legate alla crescita blu sostenibile;
- c) Svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell'ambito di EMBRC-ERIC;
- d) promuovere un'azione di sistema per l'integrazione della ricerca scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a EMBRC-IT con le modalità definite nel successivo art. 11;
- e) Rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo della biologia marina e promuovere la formazione, la divulgazione scientifica e la comunicazione in questo ambito;
- f) Promuovere il trasferimento tecnologico e sviluppare i rapporti con le imprese nazionali;

- g) Progettare ed organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di EMBRC-ERIC, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
- h) Condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento, rafforzamento ed espansione dell'infrastruttura di ricerca EMBRC-ERIC e del suo impatto in termini di scienza ed innovazione, con particolare riferimento alle ricadute a livello nazionale, anche partecipando congiuntamente o singolarmente a programmi di finanziamento della ricerca;

Art. 5 – Gestione delle attività

5.1 – Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 4, le Parti convengono di avvalersi dell'operato:

- di un'Assemblea Generale;
- di un Comitato esecutivo.

Art. 6 – L'Assemblea Generale

6.1 – L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo strategico della JRU.

6.2 – L'Assemblea Generale è costituita da due delegati nominati da ciascuna Parte.

6.3 – Ogni Parte ha diritto ad esprimere un voto.

6.4 – Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono partecipare membri senza diritto di voto, in base a specifiche richieste dai partner dell'Assemblea Generale stessa per tramite del Coordinatore della JRU. I criteri per l'ammissione di membri esterni saranno definiti nel regolamento della JRU.

6.5 – Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata, sostituita o delegata in qualsiasi momento mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell'istituzione che aveva effettuato la nomina.

6.6 – Le Parti indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea Generale entro 90 giorni dalla loro adesione alla costituzione della JRU.

6.7 – Alle riunioni della Assemblea Generale partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore della JRU EMBRC-IT, il Liaison Officer e il JRU Manager che svolge anche funzioni di segretario.

6.8 – Le attività di ogni incontro dell'Assemblea Generale potranno essere svolte anche per via telematica.

6.9 – Il Presidente dell'Assemblea Generale viene nominato dall'Assemblea stessa all'inizio di ogni riunione e applicando il principio di rotazione fra le Parti.

6.10 – L'Assemblea Generale, con voto a maggioranza:

- Adotta regolamenti e linee guida necessarie per il suo funzionamento;
- Predisporre e approva i verbali delle riunioni;
- Approva annualmente il programma triennale delle attività della JRU,
- Approva il rapporto annuale delle attività della JRU presentato dal Coordinatore della JRU.
- Approva accordi e *Memorandum of Understanding* con altre JRU, organizzazioni o entità internazionali di interesse per le attività della JRU.
- Approva le nuove adesioni e le esclusioni dalla JRU

6.11 – La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Generale non dà diritto a compensi o indennità da parte della JRU.

6.12 – La SZN, previo parere espresso dal MUR, può porre il veto su proposte formulate dal Comitato esecutivo, ove queste non fossero in linea con il presente Agreement per la costituzione della JRU o con la *mission* di EMBRC-ERIC. In tal caso verrà data adeguata motivazione all'Assemblea Generale.

Art. 7 – Il Comitato esecutivo

7.1 – Il Comitato esecutivo è l'organo cui è deputato il coordinamento di tutte le attività della JRU EMBRC-IT ed è composto da 9 membri con diritto di voto:

- il Coordinatore della JRU;
- il *Liaison officer* EMBRC-IT - *National contact point* per EMBRC ERIC;
- 3 delegati eletti tra i rappresentanti degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) partecipanti;
- 3 delegati eletti tra i rappresentanti delle Università partecipanti;
- 1 delegato nominato all'interno delle altre istituzioni non EPR o Università partecipanti.

7.2 - Le elezioni dei delegati del Comitato esecutivo avvengono tramite votazione su candidature presentate prima della Assemblea Generale di insediamento. I tre delegati eletti tra gli EPR, i tre delegati dell'Università e il delegato di altre istituzioni vengono eletti durante la prima assemblea generale a voto palese secondo modalità proposte e approvate in sede di Assemblea. La segreteria di Presidenza della SZN raccoglie le candidature e le comunica al presidente dell'Assemblea Generale.

7.3 - Le decisioni del Comitato esecutivo vengono prese a maggioranza semplice.

7.4 - Partecipa al Comitato esecutivo senza diritto di voto il JRU Manager di EMBRC-IT.

7.5 – Il Coordinatore della JRU, è individuato dalla SZN, a seguito di call aperte alla Comunità Scientifica.

7.6 – Agli incontri del Comitato esecutivo possono partecipare altre persone in base a specifiche richieste del Comitato esecutivo su invito da parte del Coordinatore della JRU.

7.7 – Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- Propone accordi e *Memorandum of Understanding* con organizzazioni o entità pubbliche e private italiane.
- Predisporre le richieste di nuova adesione, ai sensi di quanto stabilito all'Art. 11.
- Adottare regolamenti e linee guida e prendere le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi.
- Predisporre su base annuale un programma triennale delle attività della JRU.
- Approvare ogni materia portata all'attenzione della JRU.

7.8 – Il Coordinatore:

- Prepara, convoca e presiede il Comitato esecutivo;
- Supervisiona le attività della JRU assicurandone un funzionamento continuativo e proattivo;
- Redige bozza degli eventuali regolamenti della JRU, l'aggiornamento dei piani annuali e triennali delle attività, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione;
- Definisce, insieme al JRU *Manager*, le attività di cui al precedente Art. 4 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi;
- Partecipa al Comitato dei Nodi, l'organo esecutivo dell'EMBRC-ERIC.

7.9 – La carica di *Liaison officer* non è compatibile con quella di Coordinatore. Il *Liaison officer* viene identificato su proposta della SZN sentito il MUR per svolgere le seguenti mansioni:

- agisce da elemento di raccordo tra strategie e indirizzo dell'EMBRC ERIC e della JRU italiana.
- rappresenta elemento di raccordo tra JRU e il MUR.

7.10 – Il JRU *Manager*:

- Cura gli aspetti operativi e la realizzazione delle attività definite dal Comitato esecutivo.
- Redige il rapporto annuale della JRU.
- Coadiuvare il Coordinatore nelle attività di competenza e nella redazione dei documenti inerenti alle attività della JRU.
- Garantisce il corretto svolgimento sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi.
- Partecipa e funge da segretario del Comitato esecutivo e della Assemblea Generale, senza diritto di voto.

- Svolge ogni altra attività utile e necessaria al buon funzionamento della JRU.
- Supporta i *Local Access Officer* di ogni Sito secondo il EMBRC-ERIC *Access Document* e *Service Level Agreement* concordato tra i Siti e l'EMBRC-ERIC;
- Distribuisce le richieste di Accesso degli utenti dall'EMBRC-ERIC ai *Local Access Officer* delle parti interessate;
- Sovrintende alla stipula di *User Access Contracts* tra le parti e gli utenti;
- Mantiene le statistiche degli accessi dell'utente ai Siti;
- Si adopera per la realizzazione degli obiettivi di propria competenza della JRU e coadiuva il Coordinatore nelle attività operative.

7.11 – La partecipazione al Comitato esecutivo non dà diritto a compensi o indennità da parte della JRU

Art. 8 – Risorse finanziarie

8.1 – La JRU non ha personalità giuridica, per cui per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:

- a) di disponibilità finanziarie e/o in-kind messe a disposizione dalle Parti;
- b) delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU e presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti;
- c) dai finanziamenti messi a disposizione dalla SZN.

8.2 – Nel caso di proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU, i rapporti tra le Parti saranno disciplinati da specifici accordi definiti ed approvati dall'Assemblea Generale che di volta in volta identificherà un Soggetto Capofila ai fini della progettualità specifica.

8.3 – Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU può promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte, borse di studio post-laurea, dottorati, post-doc, eventi formativi e promozionali in linea con le attività di ricerca dell'infrastruttura EMBRC.

8.4 – La SZN nella qualità di rappresentante nazionale di EMBRC-ERIC coprirà integralmente i costi del personale coinvolto nella gestione del Nodo Italiano (*Coordinatore*, *Liaison Officer* e *JRU Manager*) e i costi relativi alle *fees* per il partenariato a EMBRC-ERIC.

Art. 9 – Conoscenze, strumenti e diritti di utilizzazione economica

9.1 – Ciascuna Parte resta proprietaria del know-how pregresso che viene messo a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali e saranno oggetto di specifici accordi di protezione e di sfruttamento della proprietà intellettuale.

9.2 – Le Parti che partecipano individualmente o congiuntamente a proposte progettuali senza fare riferimento a EMBRC o a alla JRU oggetto del presente accordo, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività della di EMBRC e della JRU e a comunicare tempestivamente al Coordinatore eventuali conflitti di interesse.

9.3 – Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi ricevuti nell'ambito di eventuali attività progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU; resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione delle Parti e per gli sviluppi della JRU secondo modalità concordate preventivamente all'interno della JRU.

9.4 – Ciascuna Parte è altresì proprietaria degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività congiuntamente svolte dalle Parti, gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno congiuntamente alle Parti interessate.

9.5 – Competenze e diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare emerse nell'ambito della fornitura di servizi di ricerca svolte autonomamente dall'utente del servizio o in

collaborazione con una delle parti, sono regolate dal Contratto di Accesso con l'Utente (*User Access Contract - UAC*).

Art. 10 – Accesso e fornitura di servizi

10.1 – L'Accesso ai servizi forniti da EMBRC-IT e la fornitura di servizi seguono i principi stabiliti dallo Statuto dell'EMBRC-ERIC, dalle *Rules of Operation* redatte dalla Assemblea Generale dell'EMBRC-ERIC, e dall'*Access Document* redatto dalla segreteria dell'EMBRC-ERIC in seguito ai contributi dei Nodi. I membri della JRU, nel fornire Accesso ai propri Siti, ne accettano i principi statuiti.

10.2 – Le richieste di Accesso seguono un processo di verifica di conformità con la missione dell'EMBRC-ERIC, di conformità etica e controllo di fattibilità.

10.3 – Le richieste di Accesso ai servizi offerti dal Nodo italiano sono gestite e smistate ai Partner dal JRU Manager, in modo da rendere coordinate le attività di Accesso del Nodo e predisponendo un rapporto annuale sullo stato degli Accessi.

10.4 – L'*Access Document* prevede la figura del *Local Access Officer* (LAO) come un membro dello staff del Sito che fornisce Accesso.

10.5 – I LAO sono nominati da ciascuna Parte e hanno il compito di:

- Discutere con i potenziali Utenti le loro esigenze di ricerca e i dettagli tecnici della richiesta di Accesso;
- Valutare in tempi ragionevoli la fattibilità delle richieste di Accesso ricevute;
- Preparare il *UAC* con l'Utente;
- Fornire supporto amministrativo e logistico all'Utente prima, durante e dopo l'Accesso;
- Coordinare l'Accesso remoto al Sito di competenza;
- Garantire la qualità dei servizi di ricerca offerti;
- Garantire il report e i feedback necessari sulle attività di Accesso al Sito di competenza.

Art. 11 – Nuovi membri, recesso e responsabilità

11.1 – Possono aderire alla JRU istituzioni pubbliche della ricerca, consorzi o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell'ambito della biologia marina e delle finalità generali della JRU.

11.2 L'adesione al Nodo deve essere motivata e fornire un contributo utile e originale all'implementazione della JRU e viene approvata a maggioranza da parte dell'Assemblea Generale, su proposta del Comitato esecutivo.

11.2 – Le Parti hanno diritto di recedere in qualunque momento dal presente accordo, comunicando tale decisione per iscritto tramite PEC inviata al Coordinatore con un preavviso di trenta (30) giorni.

11.3 – In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi ed eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, nonché attività definite nei piani triennali, il Comitato esecutivo può proporre l'esclusione.

11.4 – L'adesione alla JRU non determina la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

11.5 – Ciascuna Parte è esclusiva responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a proprio carico nello svolgimento dei singoli progetti e, pertanto, si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 12 – Foro Competente

12.1 – Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 13 – Validità del presente atto

13.1 – Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto il giorno 31 dicembre 2025.

13.2 – Il presente accordo può essere rinnovato, previa sottoscrizione di ulteriori atti firmati delle Parti interessate.

13.3 – Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero più sussistere le condizioni perché essa possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti tranne quelli sottoscritti in altri accordi.

13.4 – La decisione di cessazione dovrà essere approvata dalla maggioranza qualificata delle Parti che sottoscrivono il presente accordo.

13.5 – Le Parti si riservano di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con la sottoscrizione delle Parti aderenti al presente accordo.

Art. 14 – Registro e bollo

14.1– Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

14.2 – Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale a cura di SZN con spese che verranno equamente ripartite tra le Parti.

Art. 15 - Trattamento dei Dati

15.1 – Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria competenza, quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR”) e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a: trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto del presente Contratto solo fine dell’espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata; osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati; informare immediatamente l'altra Parte in caso di violazione dei dati.

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA

JOINT RESEARCH UNIT (JRU) - EMBRC ITALY (EMBRC-IT)

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NELL'AMBITO DELLA
INFRASTRUTTURA EUROPEA

EUROPEAN MARINE BIOLOGICAL RESOURCE CENTRE (EMBRC-ERIC)

Nome del rappresentante legale: Roberto Danovaro

Posizione: Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli (SZN)

Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Roberto Cimino

Posizione: Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale "Blue Italian Growth" (CTN-BIG)

Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Antonio Mazzola

Posizione: Presidente del Consorzio Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)

Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Nicola Casagli

Posizione: Presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)

Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Angelo Ferrari

Posizione: Direttore Generale f.f. dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV)

Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Francesco Mola

Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari

Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Giorgio Zauli
Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara
Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Salvatore Cuzzocrea
Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Messina
Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Giovanna Iannantuoni
Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Matteo Lorito
Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Stefano Geuna
Posizione: Rettore dell'Università degli Studi di Torino
Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Stefano Ubertini
Posizione: Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia
Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Gian Luca Gregori
Posizione: Rettore dell'Università Politecnica delle Marche
Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Stefano Laporta
Posizione: Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Luogo e data:

Firma: _____

Nome del rappresentante legale: Lucio d'Alessandro

Posizione: Vice Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Luogo e data:

Firma:

Nome del rappresentante legale: Federico Testa

Posizione: Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Luogo e data:

Firma:
